



Agenzia Regionale per la Prevenzione
e Protezione Ambientale del Veneto



REGIONE DEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 3 ANALIZZATORI AUTOMATICI IN CONTINUO DI BTEX E STIRENE PER IL MONITORAGGIO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL VENETO

CAPITOLATO SPECIALE

Indice

Art. 1 – Oggetto dell'appalto	3
Art. 2 – Specifiche tecniche della strumentazione	3
Art. 3 – Trasporto, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio. .	3
Art. 4 – Modalità di installazione, messa in funzione e configurazione.	4
Art. 5 – Collaudo tecnico funzionale e certificato di regolare esecuzione.	5
Art. 6 – Corso di formazione	6
Art. 7 – Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)	7
Art. 8 – Referente dell'esecuzione contrattuale.	7
Art. 9 – Proprietà della fornitura.....	7
Art. 10 – Assistenza tecnica in garanzia.	7
Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza.	8
Art. 12 – Penali	10
Art. 13 – Clausola risolutiva espressa	11
Art. 14 – Trattamento dei dati personali.....	12
Art. 15 – Termini e modalità di pagamento	14
Art. 16 – Contratto	15
Art. 17 – Forza maggiore, sospensione dell'esecuzione e proroga.	15
Art. 18 – Risoluzione.	16
Art. 19 – Recesso	17
Art. 20 – Revisione prezzi.....	17
Art. 21 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto	18
Art. 22 – Codice Comportamento ARPAV	18
Art. 23 – Foro competente	19
Art. 24 – Disposizioni finali.....	19

Allegato 1 – Scheda tecnica

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la fornitura di N.3 Analizzatori automatici di BTEX e Stirene con detector FID da destinare al monitoraggio ambientale sia presso stazioni fisse sia presso laboratori mobili appartenenti alla rete della qualità dell'aria di ARPAV.

2. La fornitura è comprensiva di:

- consegna ed installazione presso le stazioni fisse e i laboratori mobili della rete di monitoraggio della qualità dell'aria indicate nell'Allegato 1, messa in funzione, configurazione e collaudo tecnico funzionale;
- smontaggio, imballaggio e trasporto dei vecchi analizzatori secondo le modalità di cui all'articolo 4, comma 7, del presente Capitolato;
- servizio di assistenza tecnica in garanzia on-site, della durata di 12 mesi, ovvero quella maggiore offerta dall'Aggiudicatario in sede di gara;

3. Il settore merceologico relativo alla fornitura di cui al presente capitolato è identificato dal Codice CPV 38432210-7 Gascromatografi.

Art. 2 – Specifiche tecniche della strumentazione

1. Le specifiche tecniche relative agli analizzatori automatici in continuo di BTEX e Stirene con detector FID sono descritte nell'Allegato 1). Gli analizzatori dovranno essere in produzione alla data di presentazione dell'offerta.

2. Le specifiche tecniche della strumentazione indicate nell'Allegato 1) costituiscono requisito minimo.

Gli analizzatori forniti dovranno essere corredati di:

- certificazioni di conformità a norme europee sulla sicurezza ed eventuali certificazioni di qualità del produttore;
- certificazioni di equivalenza ai metodi di riferimento e relativi test-report di certificazione secondo il D. Lgs. 155/10 e s.m.i.

3. Le apparecchiature ed i loro componenti, oltre a possedere i requisiti tecnici minimi sopra richiesti, dovranno essere nuovi di fabbrica, immuni da vizi e perfettamente funzionanti, rispondere alle vigenti normative inerenti in particolare la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica, nonché essere di facile e sicura gestione, avere bassi consumi elettrici ed un minimo impatto acustico.

Art. 3 – Trasporto, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio.

1. Le apparecchiature ed ogni altro componente dovranno essere consegnate, installate, configurate e messe in funzione presso le stazioni fisse e i laboratori mobili di destinazione indicati nell'Allegato 1) al presente Capitolato entro 140 gg naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto.

2. La strumentazione e i rispettivi moduli/componenti dovranno essere consegnati nel loro imballo in modo da essere protetti contro qualsiasi manomissione o danneggiamento e dotati di kit di installazione ed una congrua quantità di materiale di consumo volta a consentire la conclusione del collaudo tecnico funzionale, come indicato nell'Allegato 1 al presente Capitolato. Per lo scarico del materiale, l'Aggiudicatario non potrà avvalersi del personale dell'ARPAV.

3. Il ricevimento non costituirà accettazione della strumentazione, per la quale si

rimanda all'esito positivo del collaudo tecnico funzionale dell'apparecchiatura approvato da ARPAV.

4. L'Aggiudicatario dovrà effettuare la consegna a proprio rischio, assumendo a proprio carico ogni spesa relativa (imballo, trasporto, installazione, etc.).
5. La consegna e la relativa installazione di ciascun strumento presso la relativa stazione di destinazione indicata nell'Allegato 1) dovranno essere effettuate nella medesima data, di cui dovrà essere dato opportuno preavviso di almeno 14 giorni naturali e consecutivi al Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC), a mezzo mail all'indirizzo drqa@arpa.veneto.it, così da consentire la contestuale presenza anche del gestore della rete.
6. Sono a carico dell'Aggiudicatario:
 - il trasporto e i rischi connessi alla perdita e/o all'avaria degli strumenti;
 - il disimballo;
 - il collaudo tecnico funzionale di cui al successivo art. 5;
7. ARPAV si riserva la possibilità di chiedere il differimento dei tempi di consegna ed installazione e relativa configurazione e messa in funzione, dando congruo preavviso all'indirizzo PEC che sarà indicato dall'Aggiudicatario, senza che da parte dello stesso possano essere accampati diritti a compensi e/o risarcimenti.
8. La consegna, l'installazione e la messa in funzione della strumentazione dovranno avvenire nel rispetto delle procedure di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Art. 4 – Modalità di installazione, messa in funzione e configurazione.

1. Ai fini del presente Capitolato, le apparecchiature dovranno essere fornite in una configurazione tale da essere immediatamente operative.
2. L'Aggiudicatario dovrà provvedere a collocare la strumentazione e i suoi accessori (montaggio a rack o su specifico ripiano) ed effettuare tutte le operazioni previste dal costruttore al fine di rendere la strumentazione perfettamente operante, collegandola quindi alla linea di prelievo, alla linea di espulsione degli exhaust degli strumenti, nonché all'acquisitore di stazione (datalogger), garantendone la corretta configurazione ed acquisizione delle misure. Pertanto dovranno essere forniti, compresi nel prezzo, tutti gli accessori o dispositivi (quali guide per installazione a rack, cavi di alimentazione con spina europea, cavi di segnale, mensole, ripiani e scaffali metallici, ecc.) anche non espressamente citati nel presente Capitolato e nella scheda allegata, che risultino necessari per una corretta installazione.
3. Se durante le operazioni di installazione si rendessero necessarie modifiche, anche temporanee, ai sistemi di ARPAV, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di provvedere al ripristino entro le ore 18 della giornata dell'evento, onde evitare perdite di dati e/o funzionalità. Il mancato ripristino entro il termine previsto comporterà l'applicazione di una clausola penale per inadempimento di cui all'art. 1382 c.c., pari a € 800,00. In ogni caso ARPAV si riserva il diritto di richiedere il risarcimento di tutti i danni, diretti e indiretti, derivanti dalle modifiche, anche temporanee, apportate ai propri sistemi.
4. Completata l'installazione, l'Aggiudicatario dovrà quindi provvedere alla messa in esercizio, effettuando la verifica del corretto funzionamento della strumentazione, secondo le prescrizioni del fabbricante e dei requisiti fissati nelle vigenti norme EN di riferimento (D.Lgs. n. 155/2010, D.M. 30/03/2017 e s.m.i.).
5. In sede di installazione e messa in esercizio, la ditta verificherà, in contraddittorio

con il DEC o suo incaricato, il corretto funzionamento dello strumento e del sistema di prelievo secondo le prescrizioni del fabbricante e dei requisiti fissati nelle norme EN di riferimento, includendo la verifica della corretta registrazione dei dati misurati sull'acquisitore di stazione. L'esito delle operazioni di installazione e messa in esercizio sarà riportato su apposito verbale.

Qualora si riscontrassero in questa fase malfunzionamenti, anche di singoli strumenti, ARPAV avrà facoltà di chiedere all'Aggiudicatario di provvedere alla sostituzione dello strumento malfunzionante al massimo per una sola volta, fermo restando l'applicazione delle penali con le modalità e nei termini specificati al successivo art. 12, lett. a), nel caso in cui le operazioni di consegna, installazione, messa in funzione e configurazione non si dovessero concludere entro il termine previsto al comma 1 dell'articolo 3. In tal caso lo strumento sostitutivo sarà a sua volta sottoposto a verifica di corretto funzionamento. Nel caso in cui, entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta di sostituzione comunicata da ARPAV a mezzo PEC, l'Aggiudicatario non provvedesse alla sostituzione oppure lo strumento sostituito risultasse ancora mal funzionante, si applica la Clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 13 del presente Capitolato, fatta salva l'azione per il risarcimento dell'ulteriore danno. L'Aggiudicatario deve provvedere alla disinstallazione della vecchia strumentazione presente nelle stazioni di destinazione dei nuovi analizzatori, procedere al relativo imballaggio con etichettatura riportante la sede della stazione di provenienza e provvedere al trasporto presso le sedi ARPAV indicate nell'Allegato 1) al presente Capitolato, avendo cura, pertanto, di liberare dalla vecchia strumentazione, entro il medesimo termine di cui al comma 1 dell'articolo 3, la stazione di destinazione.

6. terminate le fasi di installazione e messa in esercizio degli analizzatori, l'Aggiudicatario è tenuto a fornire in modo trasparente al personale di ARPAV, nonché alle ditte da esso indicate, tutto il supporto tecnico e le informazioni necessarie alla corretta configurazione degli strumenti nel sistema di acquisizione, in modo da garantire il corretto e completo flusso di dati dallo strumento al centro di acquisizione di ARPAV.

Art. 5 – Collaudo tecnico funzionale e certificato di regolare esecuzione.

1. Le operazioni di collaudo tecnico funzionale di ogni singolo strumento dovranno essere iniziate entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di installazione, messa in funzione e configurazione, previo accordo con il DEC, e concluse entro i successivi 90 giorni naturali e consecutivi.
2. Il collaudo è teso ad accertare che la qualità e il funzionamento dell'apparecchiatura rispondano a tutte le prescrizioni del presente Capitolato e all'offerta tecnica dell'Aggiudicatario. Il collaudo consisterà nell'esame, nelle verifiche e nelle prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnico funzionale dell'apparecchiatura e delle sue parti componenti alle pattuizioni contrattuali ed alle regole dell'arte, nei riscontri delle misure, nello scioglimento di eventuali riserve e si concluderà con la redazione di apposito verbale. Gli oneri eventualmente sostenuti dall'Aggiudicatario per l'effettuazione delle operazioni di collaudo sono a carico della ditta stessa.
3. Il collaudo tecnico funzionale comprende, a carico dell'Aggiudicatario i test di prima installazione e collaudo riportati nel DM 30 marzo 2017, come meglio specificato dell'Allegato 1); per tali test l'Aggiudicatario deve impiegare materiali di

riferimento propri (bombole certificate LAT per le tarature, diluitori dinamici, generatori di aria, flussimetri e sonde di temperatura e pressione certificati LAT, ecc.), materiali di consumo (filtri per il particolato, filtri di zero, bombole di gas ausiliario, ecc.), secondo le modalità specificate nell'Allegato 1).

4. Il collaudo tecnico funzionale sarà eseguito dall'Aggiudicatario, alla presenza del DEC e/o da personale tecnico dallo stesso delegato, secondo apposito calendario concordato. I singoli esiti dei test di verifica dovranno essere riportati su fogli di lavoro, a cura dell'Aggiudicatario. I risultati conclusivi del collaudo tecnico dovranno essere riportati su apposito verbale entro i termini di cui al precedente comma 1. L'accettazione della fornitura è subordinata alla sottoscrizione per approvazione di detto verbale da parte di ARPAV, previa opportune verifiche.
5. Nel caso in cui, durante le operazioni di collaudo dovessero verificarsi malfunzionamenti, gli stessi dovranno essere verbalizzati e, al fine di evitare una perdita di dati, dovranno essere risolti dall'Aggiudicatario, entro e non oltre 4 giorni lavorativi dall'inoltro della relativa richiesta di intervento a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica ordinaria con conferma di lettura o mediante un numero verde messo a disposizione dall'Aggiudicatario, con contestuale assegnazione di un numero di presa in carico che consenta di tracciare la relativa richiesta. Il mancato rispetto del predetto termine, comporterà l'applicazione della penale di cui all'articolo 12, lettera b).
6. Qualora, allo scadere del termine dei 90 giorni naturali e consecutivi previsti per il collaudo, lo stesso risultasse negativo, o anche solo parzialmente non eseguito, l'Aggiudicatario avrà a disposizione ulteriori 15 giorni naturali e consecutivi, al fine di risolvere difetti e/o malfunzionamenti, salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 12, comma 1, lettera c). Decorso tale ultimo termine, in caso di reiterata negatività del collaudo, ARPAV potrà avvalersi della "Clausola risolutiva espressa" di cui all'art. 13 del presente Capitolato, con contestuale incameramento della cauzione definitiva e risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
7. L'avvenuto positivo collaudo della strumentazione non esonera l'Aggiudicatario da eventuali responsabilità per difetti, imperfezioni, difformità che non fossero emersi al momento del collaudo stesso, ma che venissero accertati entro il periodo di assistenza tecnica in garanzia.
8. Entro 3 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni, che comprende anche il periodo di garanzia, il RUP rilascia il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. n. 36/2023 e 38 dell'Allegato II.14 al Codice, al fine di certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 6 – Corso di formazione

1. L'Aggiudicatario è tenuto ad effettuare, a partire da 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di positivo collaudo, un corso di formazione ed un training di addestramento di almeno 4 ore, svolto da personale adeguatamente qualificato, rivolto al personale ARPAV incaricato della gestione e dell'utilizzo degli strumenti, nelle modalità e termini specificati nell'allegata scheda tecnica (Allegato 1). Le date saranno concordate con i referenti ARPAV.
2. Il corso, da svolgersi in lingua italiana, dovrà affrontare almeno i seguenti aspetti:
 - descrizione generale del sistema e della strumentazione in oggetto;

- descrizione dettagliata, con esempi pratici, di tutte le diverse funzioni dell'apparecchiatura;
- descrizione ed esempi pratici di manutenzione ordinaria e preventiva;
- descrizione delle misure da adottare per la prevenzione dei rischi per i lavoratori.

Art. 7 – Direttore dell'Esecuzione Contrattuale (DEC)

Le funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico contabile dell'esecuzione del contratto, trattandosi di fornitura particolarmente complessa sotto il profilo tecnologico, sono assunte dal Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 114 e dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, che assicura la regolare esecuzione dello stesso, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali.

Art. 8 – Referente dell'esecuzione contrattuale.

L'Aggiudicatario dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del contratto nella sua globalità e delegato ai rapporti con ARPAV.

Art. 9 – Proprietà della fornitura.

ARPAV acquisisce la proprietà della fornitura oggetto di appalto a partire dalla data del verbale di avvenuto positivo collaudo di cui al precedente art. 5. Prima di tale data tutti i rischi di perdita, furto e danni alla fornitura durante il trasporto sono a carico dell'Aggiudicatario, salva la responsabilità dell'Amministrazione medesima se le perdite, furti e danni sono ad essa direttamente imputabili per dolo o colpa grave.

Art. 10 – Assistenza tecnica in garanzia.

1. L'Aggiudicatario garantisce un servizio di assistenza tecnica in garanzia "on-site" di 12 mesi ovvero del termine maggiore offerto dall'Aggiudicatario in sede di gara, decorrenti dalla data di sottoscrizione, per approvazione da parte di ARPAV, del verbale di avvenuto positivo collaudo.
2. Sono a carico dell'Aggiudicatario, senza alcun onere aggiuntivo per ARPAV, le parti di ricambio necessarie per il ripristino in servizio della strumentazione, senza alcuna limitazione in termini di quantità e tipologia, che devono essere in versione originale e di prima fornitura.
3. Le spese di trasporto, trasferta e tutti gli altri oneri connessi alle prestazioni di assistenza tecnica e operativa, eseguite nel periodo di garanzia, saranno a totale carico dell'Aggiudicatario.
4. In caso di guasto o malfunzionamento della strumentazione installata il personale di ARPAV provvederà ad inoltrare apposita richiesta di intervento, senza limitazioni nel numero di richieste, mediante un sistema che ne garantisca la tracciabilità. Gli interventi "on site" dovranno essere concordati con il DEC e di norma avverranno durante l'orario di servizio e comunque, avvisando preventivamente, entro un termine congruo, il personale dell'Agenzia.
5. L'Aggiudicatario è tenuto ad intervenire e garantire la rimessa in servizio dell'apparecchiatura, o l'eventuale temporanea sostituzione della stessa, entro 4

- (quattro) giorni lavorativi, o di quelli inferiori offerti dall'Aggiudicatario in sede di gara, successivi al giorno della richiesta di intervento.
6. Il mancato rispetto dei termini di intervento di cui al precedente comma 5 o di quelli inferiori offerti in sede di gara, comporterà l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 12, lett. d).
 7. In caso di sostituzione temporanea dell'apparecchiatura, l'Aggiudicatario, entro i successivi 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta sostituzione temporanea, sarà tenuto a risolvere il malfunzionamento o guasto e a reinstallare la strumentazione originaria. Decorsi infruttuosamente i termini indicati senza che l'Aggiudicatario abbia provveduto a risolvere la problematica sullo strumento malfunzionante o guasto e a reinstallarlo, lo stesso, entro i successivi 90 giorni naturali e consecutivi, fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle penali di cui all'art. 12, comma 1, lettera f), è tenuto a sostituire lo strumento con uno di nuova fornitura. Decorso infruttuosamente tale ulteriore termine di 90 giorni senza che l'Aggiudicatario abbia provveduto alla sostituzione dello strumento con uno di nuova fornitura, ARPAV risolverà, anche parzialmente il contratto, incamerando altresì la cauzione definitiva, impregiudicato il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento dei danni. In ogni caso, sullo strumento sostituito dovrà essere ripetuto anche il collaudo tecnico-funzionale nel termine di 90 giorni naturali e consecutivi dalla nuova installazione, configurazione e messa in esercizio, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12, comma 1, lettera e).
 8. L'Aggiudicatario si obbliga a utilizzare, per l'espletamento delle attività di cui al presente appalto, personale con competenze adeguate.
 9. Al termine di ciascun intervento di manutenzione correttiva, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere ad ARPAV, entro due giorni, un dettagliato report di intervento.

Art. 11 – Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e Documento Valutazione Rischi da Interferenza.

1. L' Aggiudicatario è tenuto all'osservanza delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 81/2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e sue successive modifiche ed integrazioni. Lo stesso dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il proprio personale di indumenti appositi e di dispositivi di protezione (DPI) atti a garantire la massima sicurezza in relazione alle attività svolte e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi ivi presenti.
2. L'Aggiudicatario in particolare dovrà:
 - a) effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'appaltatore/subappaltatore/lavoratore autonomo, svolge;
 - b) effettuare l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della Sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - c) rispettare regolamenti e disposizioni interni portati a sua conoscenza dall'Agenzia appaltante;
 - d) impiegare personale, dispositivi e attrezzature idonei;
 - e) assicurarsi che ciascun lavoratore incaricato per l'uso delle attrezzature e della strumentazione abbia ricevuto una informazione, formazione e addestramento adeguati al fine di garantire la sicurezza propria e quella di terzi;

- f) dotare il proprio personale dei dispositivi di protezione necessari, in merito ai quali dovrà: assicurare una formazione adeguata, organizzare l'addestramento all'uso (se richiesto), esigerne il corretto impiego;
 - g) controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del proprio personale e di eventuali subappaltatori;
 - h) predisporre tutte le segnalazioni di pericolo eventualmente necessarie;
 - i) fornire al DEC tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui viene a conoscenza, anche non dipendente dall'attività appaltata, che possa essere fonte di pericolo nell'esecuzione della fornitura per i Dipendenti di Arpav e per terzi;
 - j) disporre che il personale dipendente della propria ditta o di eventuali ditte subappaltatrici sia munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (ex art. 26, comma 8 del DLgs 81/2008);
 - k) seguire le indicazioni che saranno riportate nel DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenti Allegato "D") redatto dalla centrale di committenza, relativamente alle ipotesi dei rischi da interferenze con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;
 - l) imporre al proprio personale il rispetto delle norme anti Covid così come indicato nel DUVRI.
3. L'Appaltatore dovrà fornire ad ARPAV le seguenti informazioni e dichiarazioni per l'attuazione delle azioni di cooperazione e coordinamento nell'appalto (può essere fornita anche un'unica relazione che tratti ogni punto seguente):
- a) Nominativo del soggetto che ha la qualifica di datore di lavoro e suoi recapiti;
 - b) Nominativo del Responsabile del Servizio prevenzione e protezione dai rischi e recapiti;
 - c) Nominativo del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza e recapiti;
 - d) Nominativo/i del Preposto/i per l'esecuzione del presente appalto e suoi recapiti;
 - e) Relazione sintetica e schematica delle attività che l'appaltatore intende compiere all'interno delle stazioni di ARPAV presso la quale è eseguito l'appalto, con l'indicazione degli eventuali rischi per la salute e Sicurezza sul lavoro propri e quelli che possono interferire con terzi, comprensiva dell'elenco dei mezzi, macchine ed attrezzature utilizzate per l'esecuzione dell'appalto e dichiarazione della loro rispondenza alla normativa di Sicurezza in materia;
 - f) Relazione in merito agli eventuali sub appaltatori di cui si avvale la ditta per l'attuazione dell'appalto i quali, a loro volta dovranno fornire all'ARPAV, tutta la documentazione richiesta nel presente documento;
 - g) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a rendere edotto il proprio personale sui rischi dovuti all'attività svolta dall'azienda nei locali oggetto dell'appalto;
 - h) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a collaborare e a coordinarsi con ARPAV presso la quale si svolge l'appalto e con gli eventuali altri appaltatori per l'eliminazione dei pericoli dovuti alle interferenze delle varie attività;
 - i) Dichiarazione dell'Appaltatore che si impegna a garantire la salute e Sicurezza dei propri lavoratori nei luoghi di lavoro dell'Azienda presso la quale è eseguito

l'appalto, applicando quanto stabilito dalla normativa vigente;

j) Altre informazioni che l'appaltatore ritiene utile fornire.

4. L'impresa provvisoriamente aggiudicataria, qualora lo ritenga necessario per l'utilizzo di diverse modalità operative rispetto a quanto previsto per l'eliminazione delle interferenze, dovrà prendere contatti con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per l'esecuzione del contratto al fine di incontrarsi per perfezionare la parte integrativa del DUVRI ricognitivo redatto dalla centrale di committenza e promuovere le necessarie azioni di coordinamento e cooperazione. Il DUVRI firmato per accettazione da parte dell'appaltatore integrerà gli atti contrattuali.
5. Dalla valutazione preliminare sui rischi da interferenza effettuata dall'Ufficio SPP dell'Agenzia risulta che i relativi costi sono pari a € 0,00 (zero).

Art. 12 – Penali

1. Il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, derivante da cause al medesimo imputabili (escluse quindi, cause di forza maggiore o cause dipendenti da ARPAV), comporta l'applicazione delle penali di seguito descritte:
 - a) nel caso di mancato rispetto del termine previsto all'art. 3 "Trasporto, consegna, installazione, configurazione e messa in esercizio", comma 1, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV si riserva di risolvere di diritto il contratto, anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del presente Capitolato;
 - b) nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento previsto dall'articolo 5 "Collaudo tecnico funzionale e certificato di regolare esecuzione", comma 5, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di risolvere di diritto il contratto anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del presente Capitolato;
 - c) nel caso di mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5 "Collaudo tecnico funzionale e certificato di regolare esecuzione", comma 6, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di risolvere di diritto il contratto anche parzialmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del presente Capitolato;
 - d) nel caso di mancato rispetto dei termini di intervento previsti nell'art. 10 "Assistenza tecnica in garanzia", comma 5, o di quelli inferiori offerti in sede di gara, verrà applicata una penale dell'1‰ dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 10 giorni, decorsi infruttuosamente i quali ARPAV si riserva di procedere alla riparazione o sostituzione in danno limitatamente alle attrezzature oggetto di riparazione, ponendo a carico dell'Aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, anche con rivalsa sulla cauzione;
 - e) nel caso di mancato rispetto del termine di cui all'art. 10 "Assistenza tecnica in

garanzia”, co. 7, in riferimento all’ipotesi di collaudo tecnico-funzionale sul nuovo strumento sostituito in sede di assistenza tecnica in garanzia, verrà applicata una penale dell’1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 15 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, in caso di collaudo negativo, ARPAV si riserva di risolvere, anche parzialmente, il contratto, incamerando la cauzione definitiva, impregiudicato il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento dei danni;

- f) nel caso di mancata risoluzione del malfunzionamento o guasto dello strumento in sede di assistenza tecnica in garanzia nei termini di cui all’art. 10 “Assistenza tecnica in garanzia”, co. 7, verrà applicata una penale dell’1% dell’ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, fino ad un massimo di 90 giorni, decorsi infruttuosamente i quali, ARPAV, se l’Aggiudicatario non avrà provveduto a sostituire lo strumento con uno di nuova fornitura, si riserva di risolvere, anche parzialmente, il contratto, incamerando la cauzione definitiva, impregiudicato il diritto di chiedere ogni ulteriore risarcimento dei danni.
2. Il RUP contesterà a mezzo PEC all’Aggiudicatario gli eventuali inadempimenti contrattuali che potrebbero dare luogo all’applicazione delle penali, secondo le modalità di cui all’articolo 10 Allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e dell’articolo 12 delle condizioni generali di contratto MEPA relative alla fornitura di prodotti. L’Aggiudicatario, come previsto dall’articolo 12 appena citato, entro il termine massimo di **5 gg.** naturali e consecutivi dal ricevimento della contestazione, potrà formalizzare le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione. Qualora dette deduzioni siano ritenute, ad insindacabile giudizio di ARPAV, infondate e inaccoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate, senza più alcuna ulteriore comunicazione, le penali come sopra specificate.
3. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l’Aggiudicatario dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
4. L’Aggiudicatario prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto di ARPAV a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
5. In ogni caso, ai sensi dell’art. 126 del D.Lgs. n. 36/2023 nonché del comma 5 dell’articolo 12 delle predette condizioni generali di contratto MEPA, l’ammontare delle penali comunque inflitte non potrà superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale, oltre il quale si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 13 – Clausola risolutiva espressa

1. Oltre a quanto previsto dall’articolo 14 delle condizioni generali di contratto MEPA relative alla fornitura di prodotti, ARPAV potrà avvalersi della facoltà di risolvere di diritto il contratto anche solo parzialmente, ex articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi a mezzo PEC per iscritto all’Aggiudicatario, e senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, fatta sempre salva l’azione di risarcimento dei danni subiti, nei seguenti casi:

- a. decorso infruttuoso del termine di cui all’art. 12, lettere a), b), c), e), f) del presente Capitolato;

- b. decorso infruttuoso del termine di 30 giorni naturali e consecutivi di cui all'articolo 4, comma 5, del presente Capitolato, in riferimento alla mancata sostituzione dello strumento oppure al perdurante malfunzionamento anche dello strumento sostituito.

Art. 14 – Trattamento dei dati personali

ARPAV tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, ARPAV informa di quanto segue:

14.1 Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è ARPAV con sede legale in via Ospedale Civile n. 24 a Padova, contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica aa@arpa.veneto.it

14.2 DPO

Il Data Protection Officer (DPO) o Responsabile della Protezione Dati (RPD) di ARPAV è contattabile al seguente indirizzo di posta elettronica dpo@arpa.veneto.it.

14.3 Ruolo dell'affidatario nel trattamento dei dati personali

L'esecuzione del contratto di appalto comporta il trattamento di dati per conto di ARPAV, pertanto l'affidatario è nominato Responsabile esterno del trattamento, ex art. 28 GDPR e, allo scopo, s'impegna a sottoscrivere per accettazione l'atto di nomina di cui all'allegato "E".

14.4 Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti per l'affidamento dell'appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con riferimento all'affidatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto di appalto e degli adempimenti connessi.

14.5 Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

1. necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento, quale è la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).
2. necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
3. necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR), quali, a titolo esemplificativo, adempimento di obblighi di legge, regolamento, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa, trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati, ai sensi dell'art. 10 GDPR, per l'adempimento degli obblighi di legge e, in particolare, degli artt. 94 e 95 D. Lgs. 36/2023 per la verifica di eventuali cause di esclusione dell'operatore economico.

14.6 Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono:

- Dati anagrafici e di contatto, quali a titolo esemplificativo, nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza/indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di riconoscimento.
- Dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione, in conformità alle previsioni di cui al codice appalti (D.Lgs. n. 36/2023).

14.7 Modalità di trattamenti

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

È svolto dal Titolare e dai soggetti che agiscono sulla base di sue specifiche istruzioni, in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del GDPR e dall'articolo 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati dal Titolare Responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del GDPR, che svolgono attività strumentali o accessorie.

I dati sono raccolti presso l'interessato e il loro trattamento è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi cartacei, informatici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato.

14.8 Comunicazione dei dati personali

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ai fornitori esterni, nominati, se necessario, Responsabili esterni del trattamento;
- ai soggetti esterni, nominati componenti della Commissione giudicatrice e/o collaudo;
- al Tesoriere di ARPAV per l'accredito dei corrispettivi spettanti all'affidatario;
- all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti di appalto;
- alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;
- ad ogni altro soggetto pubblico o privato, nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

14.9 Periodo di conservazione dei dati

ARPAV conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti.

I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- durata del rapporto contrattuale;
- obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti di ARPAV;
- previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

I dati personali che non siano più necessari, o per i quali non vi sia più un

presupposto giuridico per la relativa conservazione, vengono anonimizzati irreversibilmente (e in tal modo possono essere conservati) o distrutti in modo sicuro.

14.10 Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- diritto di accesso ai dati personali;
- diritto alla rettifica;
- diritto alla cancellazione;
- diritto di limitazione del trattamento;
- diritto di opposizione.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC: drqa@pec.arpav.it

Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che intende esercitare, per quale finalità i suoi dati sono stati raccolti da ARPAV e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella pec intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

14.11 Diritto di reclamo

Qualora il trattamento dei dati personali non sia conforme al GDPR è possibile proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, seguendo le indicazioni disponibili al sito web www.garanteprivacy.it (art. 77 GDPR), o adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 GDPR).

14.12 Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. ARPAV può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

14.13 Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica, l'attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, nonché l'adempimento degli obblighi normativi gravanti su ARPAV.

14.14 Assenza di processi decisionali automatizzati

ARPAV non gestisce direttamente processi automatizzati, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

Art. 15 – Termini e modalità di pagamento

1. In relazione alla fonte di finanziamento, dovranno essere emesse due fatture (una riferita a due analizzatori che si acquisiscono con fondi ordinari, una riferita a un analizzatore con riferimento al progetto Giada - CUP J79I22000540003). Dette fatture dovranno essere intestate ad A.R.P.A.V. – Via Ospedale Civile, 24 – 35121 Padova CF: 92111430283 PI: 03382700288 e recapitata in formato elettronico per mezzo del Sistema di Interscambio, al codice IPA UF67GD dell'Agenzia presso U.O. Risorse Finanziarie e Patrimoniali del Dipartimento Regionale Gestione Risorse e Servizi di Supporto;

2. Ai fini dell'assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.) e riportare:
 - il riferimento alla Trattativa Diretta nel MePA;
 - il/i documento/i di trasporto (DDT);
 - la descrizione dei beni;
 - il codice CIG (Codice Identificativo Gara) che sarà comunicato all'Affidatario;
 - le coordinate bancarie/postali, del conto dedicato ai movimenti finanziari indicate all'Amministrazione dall'Affidatario, dedicato alle commesse pubbliche;
3. Le fatture, essendo ARPAV assoggettata allo split payment (art. 17-ter D.P.R. 633/1972), dovranno esporre l'IVA con la dicitura "IVA scissione dei pagamenti - Art. 17-ter del DPR n. 633/1972". ARPAV, in fase di pagamento, provvederà al saldo del solo imponibile versando direttamente all'erario l'importo relativo all'IVA; Il mancato rispetto delle condizioni sopra riportate sospende i termini di pagamento.
4. Le fatture potranno essere emesse ad avvenuto positivo collaudo tecnico funzionale; il pagamento verrà effettuato a mezzo mandato entro 30 giorni dal ricevimento delle stesse;
5. ARPAV, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, il pagamento all'Affidatario cui siano state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.);
6. L'Affidatario assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. In particolare i pagamenti relativi al presente appalto verranno effettuati sui conti correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva), accesi presso banche o Poste Italiane Spa, a mezzo bonifico. Gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, dovranno essere comunicati ad ARPAV entro dieci giorni dalla loro accensione e, comunque, entro dieci giorni dalla richiesta.

Art. 16 – Contratto

Il contratto sarà concluso secondo le regole e nelle forme del sistema di e-procurement del MEPA di Consip S.p.A. La stipula sarà soggetta ad imposta di bollo ai sensi dell'art.18 comma 10 del D. Lgs 36/2023 a carico dell'Aggiudicatario, che dovrà essere effettuata mediante l'utilizzo del modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE- codice versamento tributo 1573 denominato "Imposta di bollo sui contratti).

Art. 17 – Forza maggiore, sospensione dell'esecuzione e proroga.

2. L'Aggiudicatario non sarà ritenuto inadempiente qualora l'inosservanza degli obblighi derivanti dal contratto sia dovuto a causa di forza maggiore.
3. Con l'espressione "forza maggiore" si fa riferimento a titolo indicativo, a conflitti sindacali, guerre, insurrezioni, disordini, catastrofi, epidemie e, in genere, a qualunque altro evento inevitabile e imprevedibile anche mediante l'uso dell'ordinaria diligenza.
4. In caso di forza maggiore che impedisca l'esatta e puntuale osservanza degli obblighi contrattuali, l'Aggiudicatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione,

opportunamente documentata, indicando anche il tempo prevedibile di impedimento.

5. In tale ipotesi, il DEC può disporre la sospensione, anche parziale, dell'esecuzione del contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 121 del D.lgs. n. 36/2023, compilando apposito verbale che dovrà essere inoltrato al RUP entro 5 giorni.
6. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e il RUP, cessate le cause che l'hanno determinata, dispone la ripresa dell'esecuzione e il conseguente nuovo termine contrattuale.
6. E' fatto altresì salvo, ai sensi del comma 8 dell'articolo 121 del D.lgs. 36/2023, il diritto dell'Aggiudicatario di chiedere, nel caso in cui non sia in grado di ultimare la fornitura nel termine fissato per cause ad esso non imputabili, la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. Su tale istanza decide il RUP, sentito il DEC, entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Art. 18 – Risoluzione.

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 121 del D.lgs. 36/2023, ARPAV **può** risolvere il contratto, senza limiti di tempo, se si verificano una o più delle seguenti condizioni:

- a. modifica sostanziale del contratto, che richiede una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 120;
- b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c), superamento delle soglie di cui al comma 2 del predetto articolo 120 e, con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 120, comma 3, superamento delle soglie di cui al medesimo articolo 120, comma 3, lettere a) e b);
- c. l'Aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto, in una delle situazioni di cui all'articolo 94, comma 1, e avrebbe dovuto, pertanto, essere escluso dalla procedura di gara;
- d. l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

2. ARPAV **risolve** il contratto qualora nei confronti dell'Aggiudicatario:

- a. sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b. sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro.

3. Il contratto **può** inoltre essere risolto per **grave inadempimento** delle obbligazioni contrattuali da parte dell'Aggiudicatario, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. Il DEC, quando accerta un grave inadempimento ai sensi del primo periodo avvia in contraddittorio con l'Aggiudicatario il procedimento disciplinato dall'articolo 10 dell'allegato II.14. All'esito del procedimento, ARPAV, su proposta del RUP, dichiara risolto il contratto con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario.

4. Qualora, al di fuori di quanto previsto dal comma 3, l'esecuzione delle prestazioni sia ritardata **per negligenza** dell'Aggiudicatario rispetto alle previsioni del contratto, il DEC gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine, e redatto il processo verbale in contraddittorio, qualora l'inadempimento permanga, ARPAV risolve il contratto, con atto scritto comunicato all'Aggiudicatario, fermo restando il pagamento delle penali.

5. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

6. Nei casi di risoluzione del contratto di cui ai commi 1, lettere c) e d), 2, 3 e 4, le somme di cui al comma 5 sono decurtate degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto, e in sede di liquidazione finale della fornitura, l'onere da porre a carico dell'Aggiudicatario è determinato anche in relazione alla maggiore spesa sostenuta per il nuovo affidamento, se la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

7. L'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 disciplina le attività demandate al DEC in conseguenza della risoluzione del contratto.

8. Nei casi di risoluzione del contratto, l'Aggiudicatario provvede allo sgombero delle stazioni di destinazione di cui all'allegato 1 e relative pertinenze nel termine assegnato da ARPAV.

Art. 19 – Recesso

1. ARPAV, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 123 del D.lgs. n. 36/2023, ha diritto di recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza necessità di motivazione, a mezzo di una comunicazione formale a mezzo PEC all'Aggiudicatario, con preavviso di almeno 20 giorni solari.

2. Dalla data di efficacia del recesso, l'Aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'ARPAV.

3. In caso di recesso di ARPAV, l'Aggiudicatario ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto nell'Allegato II.14 del D. Lgs. 36/2023.

4. Per quanto non espressamente ivi previsto, si rinvia all'articolo 15 delle condizioni generali del contratto del bando beni del Mepa.

Art. 20 – Revisione prezzi

1. Qualora durante il periodo di vigenza contrattuale, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio o dei beni, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo del contratto, è riconosciuta la revisione dei prezzi nella misura di cui al comma 3.

2. Il Responsabile unico del progetto, supportato dal D.E.C. ove presente, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei singoli prezzi di beni/servizi che incidono sul contratto aggiudicato. L'istruttoria tiene conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), prezziari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni Istat, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal Responsabile Unico del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'Aggiudicatario la stazione appaltante si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento della richiesta dell'Aggiudicatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

3. Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 5 per cento, nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione delle prestazioni da eseguire. Le compensazioni di cui al presente articolo sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Art. 21 – Garanzia definitiva a corredo dell'esecuzione del contratto

1. Entro 10 giorni dalla richiesta, a garanzia degli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario costituisce a favore di ARPAV, garanzia definitiva a norma dell'articolo 53, co. 4, del D. Lgs. n. 36/2023, pari al 5% dell'importo contrattuale, sotto forma di cauzione o di fideiussione secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 117, co. 3 del D. Lgs. n. 36/2023.

2. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni su semplice richiesta scritta dell'Agenzia.

3. La garanzia fideiussoria è vincolata per tutta la durata del contratto e comunque fino all'emissione del Certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 5.8.

4. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo, determina la decadenza dell'affidamento.

5. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della richiesta effettuata da ARPAV.

6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, si rimanda alle altre disposizioni del richiamato articolo 117 del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 22 – Codice Comportamento ARPAV

L'Aggiudicatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Decreto del Commissario Straordinario n. 81 del 31/03/2021 reperibile al seguente link:

<https://www.arpa.veneto.it/arpav/amministrazione-trasparente/disposizioni-general/atti-general>

Art. 23 – Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione, dall'esecuzione o dalla risoluzione del presente contratto, il foro competente sarà esclusivamente quello di Padova.

Art. 24 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia integralmente

al BANDO MEPA - Beni, Area merceologica "Ricerca e rilevazione scientifica e diagnostica" (CPV 38432210-7 – Gascromatografi) e ai suoi allegati (capitolato tecnico, condizioni generali di contratto, regole del sistema di e-procurement, patto di integrità), da intendersi qui integralmente trascritti, alla normativa in tema di appalti pubblici, al Codice Civile e ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.